



CMS Tax Alert Italia

Misure in tema di cosiddetta "pacificazione fiscale"

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

Con il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (il "Decreto"), Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 23 ottobre 2018 – collegato alla manovra di bilancio 2019 – il Governo ha emanato una serie di disposizioni prevedendo, tra l'altro, l'introduzione in campo fiscale delle misure dette anche di "pacificazione fiscale" (Titolo I, Capo I).

Ferma restando la possibilità che dette previsioni possano essere oggetto di modifica in sede di conversione in legge del Decreto, si evidenziano nel prosieguo i principali aspetti degli istituti di maggiore interesse relativamente ai quali è prevista, peraltro, l'emanazione di decreti ovvero di provvedimenti attuativi.

a) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1)

I contribuenti possono definire in misura agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto con riferimento alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVA, IVIE e IVAFE, mediante la presentazione di apposita dichiarazione ed il pagamento delle maggiori imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con la presentazione della predetta dichiarazione ed il pagamento delle somme in unica soluzione ovvero mediante il pagamento della prima delle rate previste, sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per il pagamento è esclusa la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ed è comunque preclusa la possibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo dei maggiori imponibili oggetto di definizione integrale.

È inoltre previsto che i termini per l'accertamento per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 siano prorogati di due anni. Al riguardo si osserva che, sebbene non ci sia sul punto una interpretazione condivisa, dalla lettera della disposizione normativa in commento sembrerebbe che la proroga si applichi alle sole ipotesi di mancato perfezionamento della definizione, al fine di garantire all'amministrazione finanziaria un termine maggiore per la notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Nell'ipotesi di soggetti aderenti ai regimi di trasparenza di cui agli articoli 5, 116 e 117 del TUIR, la definizione è possibile anche in ipotesi di dichiarazione presentata dai soggetti partecipanti con riferimento alle maggiori imposte ad essi imputabili per trasparenza.

La definizione è preclusa se, con riferimento al medesimo processo verbale di constatazione, sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero un invito al contraddittorio.

b) Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2)

Con il pagamento delle sole imposte – esclusi quindi gli interessi, le sanzioni ed eventuali accessori – è possibile definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto e che, alla detta data, risultino non impugnati e ancora impugnabili.

Ai fini del perfezionamento della definizione il contribuente deve procedere, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto o, se maggiore, del termine per l'acquiescenza che residua dopo l'entrata in vigore del Decreto, ad effettuare il pagamento delle somme in unica soluzione ovvero mediante il pagamento della prima delle rate previste, sino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È peraltro esclusa la compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il medesimo beneficio si applica con riferimento agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del D.Lgs. n. 218/1997, notificati prima dell'entrata in vigore del Decreto, nonché agli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro la medesima data di entrata in vigore del Decreto.

In caso di mancato perfezionamento vengono meno gli effetti premiali previsti dalla disciplina in commento e le attività di accertamento ordinarie sono proseguite dagli Uffici competenti.

Restano esclusi da tale istituto gli atti emessi nell'ambito della cosiddetta procedura di *voluntary disclosure*.

c) Definizione agevolata e stralcio dei carichi affidati all'agente della riscossione (artt. 3 e 4)

Il Decreto reintroduce nuovamente la possibilità di definire in misura agevolata le somme affidate all'agente della riscossione per la riscossione forzata mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale ed interessi, oltre agli e spese dovute per le procedure esecutive e la notifica delle cartelle, con esclusione di di sanzioni ed interessi di mora, con riferimento ai carichi affidati tra la data del 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 (c.d. "rottamazione-ter").

Il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata può essere fatto in unica soluzione entro il giorno 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2019, con applicazione di un tasso di interesse pari al 2% annuo sulle rate successive alla prima.

La domanda di adesione alla definizione agevolata può essere presentata entro il termine del 30 aprile 2019 e, in caso di pendenza di un giudizio concernente i ruoli oggetto di definizione, comporta l'impegno a rinunciare al giudizio medesimo.

A determinate condizioni, è sospeso l'avvio ovvero la prosecuzione di procedure esecutive ovvero è inibita l'adozione di misure cautelari.

Il Decreto, oltre a prevedere l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro per i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, introduce altresì un'articolata disciplina di coordinamento con le edizioni precedenti della c.d. "rottamazione delle cartelle".

d) Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 6)

Possono essere definite le controversie attribuite alla giustizia tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluso quello in Cassazione e in sede di rinvio, per le quali il ricorso introduttivo in primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del Decreto.

Le controversie possono essere definite mediante presentazione di apposita domanda entro il 31 maggio 2019 e con il pagamento, entro la medesima data, delle somme dovute a titolo di tributo, escluse le sanzioni e gli interessi, per un valore pari all'ammontare del valore della controversia secondo i termini che seguono:

- per il suo intero ammontare, in ipotesi di soccombenza del contribuente; ovvero

- per la metà del suo valore, in ipotesi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella sentenza di primo grado depositata prima dell’entrata in vigore del Decreto; ovvero
- per un quinto del suo valore, in ipotesi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella sentenza di secondo grado.

In ipotesi di controversie relative alle sole sanzioni, qualora queste siano collegate al tributo cui si riferiscono, nulla è dovuto per la definizione se ci si sia avvalsi della definizione della controversia relativa al tributo.

Se si tratta invece di controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la definizione si perfeziona con il pagamento delle sanzioni ridotte al:

- 15%, in ipotesi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare;
- 40% in tutti gli altri casi.

Gli importi sopra indicati, sono dovuti al netto dei versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Per importi di ammontare superiore a 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale fino ad un massimo di venti rate trimestrali, maggiorate dei relativi interessi.

Anche in questa ipotesi non è ammesso il pagamento in compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Se non ci sono importi da versare, per la definizione della controversia è sufficiente la presentazione della sola domanda.

Non è prevista un’ipotesi di sospensione automatica delle controversie definibili, ma questa è subordinata alla richiesta al giudice da parte di chi vuole avvalersi dell’istituto e, in caso, la sospensione opera fino al 10 giugno 2019. Sono invece sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, che scadano tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 luglio 2019, con riferimento alle controversie definibili.

e) Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (art. 9)

È prevista la possibilità di correggere errori ed omissioni commesse con le dichiarazioni fiscali presentate in relazione ai periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto, non risultino scaduti i termini ordinari di accertamento ovvero i termini per l’atto di contestazione di sanzione amministrativa, mediante la presentazione – entro il 31 maggio 2019 – di una dichiarazione integrativa speciale irrevocabile.

Ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA i contribuenti possono infatti provvedere a dichiarare maggiori imponibili nei limiti di 100.000,00 euro, di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato ovvero fino a 30.000,00 nelle ipotesi di dichiarazione di imponibile minore di 100.000,00 euro ovvero di dichiarazione senza debito di imposta per utilizzo delle perdite.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, un’imposta sostitutiva del 20%, ai fini delle imposte dirette e delle ritenute, mentre, ai fini IVA, si applica l’aliquota media risultante dal rapporto tra le operazioni imponibili, escluse quelle relative alla cessione di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenuto conto delle operazioni non soggette ad imposta o a regimi speciali. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero ripartito in 10 rate semestrali di pari importo, con prima rata in scadenza il 30 settembre 2019. È esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ed è comunque preclusa la possibilità di utilizzare perdite pregresse a scomputo dei maggiori imponibili oggetto di definizione integrale.

L’omesso ovvero l’insufficiente pagamento delle somme dovute alle prescritte scadenze determina la riscossione di quanto indicato con la dichiarazione integrativa speciale e comporta, tra l’altro, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà se il pagamento avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza.

Vi sono alcune ipotesi in cui non è consentito avvalersi della dichiarazione integrativa speciale tra cui compare l’esclusione della procedura: (i) per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato; (ii) per l’ipotesi in cui il contribuente abbia formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativamente all’ambito di applicazione della disciplina in parola.

È inoltre previsto un severo regime sanzionatorio penale per chi si avvalga fraudolentemente – e per talune specifiche ipotesi di reato – della disciplina agevolativa in commento.

Berardo Lanci
Partner

berardo.lanci@cms-aacs.com

Davide Landa
Associate

davide.landa@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

[cms.law](https://www.cms.law)

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)